



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00186 ROMA - VIA DI S. MARIA DELL'ANIMA, 10

TEL. 6889901 - FAX 6879520

Roma, **11 MAR. 1998**

Prot.n./P/98/
Cod. NC7A/O1
Cod. CC/pa

00806

Ai Consigli degli Ordini
degli Architetti
LORO SEDI

OGGETTO: Competenze professionali in materia di progettazione e direzione di lavori da realizzare su immobili vincolati ex lege 1089/39.

Con riferimento all'argomento in oggetto, si allega copia del parere n. 386/97, datato 23 luglio 1997, della Seconda Sezione del Consiglio di Stato

Con tale parere è stato affermato il principio, di recente messo in discussione da altre categorie professionali e dal Ministero per i Beni Culturali, per il quale le competenze indicate in oggetto sono esclusivamente quelle degli architetti, con esclusione degli ingegneri (e ovviamente dei geometri).

Il principio si ricava dall'art. 52, secondo comma, del R.D. 2537/25, che non è in alcun modo influenzato dall'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile (edile), di cui al D.Lgs. 129/92.

Tale ultima norma, invero, non rileva ai fini di riserva della competenza tecnica in argomento, bensì ai fini della libera circolazione in ambito comunitario, per il mutuo riconoscimento dei titoli da parte degli Stati membri.

Il Consiglio di Stato, poi, ha precisato che, sebbene l'art. 52, comma 2, sopra citato, consenta agli ingegneri di potere (ma non dovere) realizzare la parte tecnica, è imprescindibile la stretta collaborazione di un architetto.

Infine, il Consiglio di Stato riconosce l'esclusiva competenza degli architetti non solo per gli immobili oggetto di formale "notifica" ai sensi degli artt. 1-3 della L. 1089/39, ma per tutti gli immobili che presentino, in ogni caso, interesse storico-artistico.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

All.: c.s.

IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)

Consiglio di Stato

SECONDA 23 LUGLIO 1997

386/97

F. J. Savino

OGGETTO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI: Questo sulle
competenze professionali di
ingegneri e architetti.

Vista la richiesta di
parere del Ministero
per i Beni Culturali e
Ambientali;
Visto l'atto
interlocutorio 5 marzo
1997;
Letti gli atti e udito
il relatore;

PREMESSO:

Riferisce l'Amministrazione che l'Ufficio Centrale
B.A.A.A.S. è stato ripetutamente interessato da diverse
Soprintendenze, da numerosi professionisti, nonché dai

CEV

rispettivi Ordini Professionali, della questione relativa
alle competenze professionali degli ingegneri e degli
architetti in materia di progettazione e direzione dei
lavori da realizzare su immobili vincolati ex lege 1089/39.
Come è noto, il dato normativo fondamentale cui
occorre fare riferimento resta a tutt'oggi il "Regolamento
per le professioni di ingegnere ed architetto", emanato con
R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925 che, all'art. 52, II
comma, espressamente stabilisce che le "opere di edilizia
civile che presentano rilevante carattere artistico ed il
restauro o il ripristino degli edifici contemplati dalla
legge 20 giugno 1909, n. 364 per l'antichità e le belle arti
(alla quale è succeduta la legge 1° giugno 1939, n. 1089
sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico)
sono di spettanza della professione di architetto, ma la
parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto,
quanto dall'ingegnere".
Per effetto della richiamata disposizione, sembra
chiaro che la progettazione e la direzione di tutte le
opere che prevedano il restauro e la ristrutturazione (ma
anche interventi di minore rilevanza, quali, ad esempio, la
straordinaria manutenzione) su immobili di interesse
artistico o storico devono essere affidati ad architetti.
Ciò non esclude che la parte tecnica possa (ma non debba)
essere affidata ad un ingegnere (il quale dovrà peraltro
sempre svolgerla in stretta collaborazione con l'architetto
progettista).
Dell'art. 52 R.D. 2537/25 gli ordini professionali
interessati hanno sempre dato interpretazione contrastanti,
soprattutto con riguardo alla necessità che i progetti di
restauro venissero sottoscritti da un professionista
abilitato architetto, mentre la giurisprudenza che ha avuto
modo di pronunciarsi sulla questione ha sempre confermato

CONSIGLIO DI STATO

Segretario Generale

Ufficio Contabile

la competenza esclusiva degli architetti in ordine alle suddette discipline di intervento.

Anche diverse Avvocature dello Stato, chiamate ad esprimersi sulla questione, hanno fornito conformi interpretazioni della vigente normativa e nello stesso senso si è ripetutamente espresso il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali ed Ambientali.

Pertanto, alla luce dei citati pronunciamenti, la prassi uniformemente adottata dall'Amministrazione è stata nel senso di ritenere conformi alla normativa vigente i soli progetti redatti - ed i lavori diretti - da un tecnico abilitato architetto.

Nei descritto univoco contesto normativo è stata recentemente introdotta la direttiva CEE n. 384/85 del 10 giugno 1985 - recepita in Italia con decreto legislativo n. 129 del 27 gennaio 1992 - che reca disposizioni sul reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e che dispone una tendenziale equiparazione dei diplomi di laurea in Ingegneria Civile Edile ed in Architettura, ai fini dell'esercizio di attività nel settore dell'architettura.

In particolare, l'articolo 10 della menzionata direttiva CEE riconosce, ai fini dell'accesso allo svolgimento di attività nel settore dell'architettura, citrechè ai diploma di laurea in architettura, anche la laurea in ingegneria nel settore della costruzione civile, accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione (dottore ingegnere architetto o dottore ingegnere in ingegneria civile).

Deve, tuttavia, essere tenuto presente che il decreto lgs. 129/92, con cui è stata recepita in Italia la citata direttiva, ha una formulazione sostanziale diversa,

richiedendo, all'art. 2, quali condizioni per il riconoscimento in Italia del titolo di studio di architetto - e per la conseguente ammissione all'esercizio della relativa professione - una formazione che abbia riguardato principalmente l'architettura e che abbia avuto la durata di almeno quattro anni.

Si aggiunga che il medesimo art. 2 - proprio in considerazione della specificità che nell'ordinamento nazionale riveste la disciplina degli interventi sul nostro patrimonio artistico-storico - nell'enumerare le condizioni per il riconoscimento dei diversi titoli di studio abilitanti all'esercizio di attività nel settore dell'architettura, richiede una serie di ulteriori requisiti, tra i quali:

- un'adeguata conoscenza della storia delle teorie dell'architettura, nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad esse attinenti;

- una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità delle concezioni architettoniche.

Ed invero, sulla specifica questione, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con il parere recentemente reso con la nota prot. n. 596 del 9/1/1997, ha ritenuto non potersi condividere la progettazione secondo cui l'art. 52, R.D. 2537/25, sarebbe caduto, a seguito del recepimento della direttiva C.E.E. 85/384, in desuetudine, dato che la fattispecie che le due disposizioni intendono disciplinare sono del tutto differenti.

Non si tratterebbe infatti, secondo quanto sostenuto dall'Avvocatura, nel caso di specie, di determinare in astratto l'abilitazione o l'attitudine degli ingegneri civili edili ad esercitare la professione di architetto, bensì di accertare la sussistenza dei requisiti cui la legge italiana subordina la concessione di

contributi per opere di interesse storico e artistico" e, più in generale, ogni attività di progettazione e direzione dei lavori da realizzare sopra i beni predetti, in relazione ai quali requisiti troverebbe tuttora applicazione il citato art. 52, che riserva alla professione dell'architetto l'esecuzione delle attività sopra menzionate.

In considerazione di quanto sin qui esposto, nonché della complessità e delicatezza della questione, viene quindi richiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine ai seguenti quesiti:

1) preliminarmente, se rientri tra le competenze istituzionali dell'Amministrazione dei Beni Culturali e Ambientali il controllo della paternità professionale dei progetti di opere da realizzare su beni immobili vincolati ex lege 1089/39;

2) in secondo luogo, se, e limitatamente a quali tipologie di intervento, nel vigente ordinamento, gli ingegneri possano progettare e dirigere i lavori da realizzare sui beni predetti;

3) se, infine, ove si ritenga sussistere una competenza esclusiva degli architetti in materia di progettazione e direzione dei lavori aventi ad oggetto immobili di interesse storico-artistico, tale competenza esclusiva si estenda a tutti gli immobili sottoposti alla tutela di cui alla legge 1089/39, ovvero sia limitata - come sostenuto da alcuni Ordini degli Ingegneri - ai soli beni immobili oggetto di notifica ai sensi degli artt. 1-3 della legge predetta (restandone, pertanto esclusi i beni immobili sottoposti a tutela "ope legis", per effetto del combinato disposto dagli artt. 4 e 1 della legge di tutela.

CONSIDERATO:

Al primo quesito deve darsi senz'altro risposta positiva: nel senso che nella valutazione tecnica complessiva dei progetti di intervento su beni culturali, così come più in generale in tema di verifica e controllo degli interventi sui beni stessi, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha l'implicito potere - implicito in quanto strumentale al potere stesso di valutazione del merito tecnico - di verificare se il progetto è stato redatto da un professionista appartenente al tipo a ciò espressamente abilitato alla legge: s. tratta, del resto, di una valutazione non prescindibile nell'economia generale dell'attività autorizzativa o di controllo, perché inarisce alla verifica della attitudine professionale alla buona riuscita dell'intervento medesimo, e dunque alla salvaguardia degli elementi caratterizzanti l'immobile di interesse artistico come bene culturale: ciò che rientra per sua propria natura nella funzione tipica di tutela affidata a tale plesso amministrativo.

Al secondo quesito deve darsi la risposta che le competenze in questione sono esclusivamente quelle degli architetti, con esclusione degli ingegneri (e dei geometri). Il relativo precetto va ravvisato nella citata, chiara disposizione di cui all'art. 52 secondo comma, del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto), in forza della quale le opere di edilizia civile in questione (è evidente che il rinvio alla legge di tutela delle cose d'arte è dinamico, e quindi oggi va inteso come fatto alla legge n. 1089 del 1939) sono riservate agli architetti, sebbene la (sola) parte tecnica possa essere realizzata -

evidentemente: in necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione con l'architetto - tanto da un architetto quanto da un ingegnere. Del resto, una tale prescrizione è perfettamente coerente con una ragione di ordine generale che vuole che l'alto livello di serietà e delicatezza dell'intervento, ai fini conservativi propri di questo ordinamento di settore, sia garantito da un ristretto e selezionato novero di professionisti abilitati a progettare e dirigere l'intervento medesimo con una professionalità e sensibilità conforme ai rispettivi studi.

A diverse conclusioni non può condurre l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile (edile), introdotta con d. l. n. 129 del 1992, che vale non ai fini di riserva di competenza tecnica qui in questione, ma piuttosto ai fini di libera circolazione nell'ambito comunitario e di inerente mutuo riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri: sicché una tale innovazione opera riguardo all'obbligo di libera circolazione dei professionisti, ma non opera anche con riguardo alla riserva di una tale, speciale sfera di competenza. Né, dal pari, vale alcun argomento che possa fare riferimento alle vicende storiche nell'ordinamento interno dei titoli e delle diverse abilitazioni professionali, posto che è con riferimento al contesto attuale, ed alla relativa odierna perdurante separazione, che la questione va affrontata e interpretata.


Al terzo quesito deve darsi la risposta che la detta riserva di abilitazione in capo agli architetti non è limitata ai soli immobili che sono stati resi oggetto di "notifica" ai sensi degli artt. 1-3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ma riguarda anche gli immobili che presentano comunque interesse storico artistico, e dunque

rilevano altrimenti per la legge (ad es., in forza dell'automatismo dell'assoggettamento al regime vincolistico, di cui all'art. 4 della legge medesima). Infatti è l'interesse pubblico in questione cui va ricordato il livello di professionalità: e tale interesse pubblico (che è quello alla protezione del patrimonio storico artistico) è toccato anche nei caso di immobili non ancora oggetto di notifica (per i quali, infatti, non vi è quella assenza di rilievo pubblicistico che possa giustificare la indifferenza alla questione: si considerino, ad es., i poteri cautelari ex art. 20 comma 2, a dimostrare come sia la presenza del rilievo di fatto come bene culturale a giustificare l'assoggettamento a questo ordinamento di settore).

P. G. M.

nei susposti termini è il parere.

Visto
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE



Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
In via Sestiere